

## ATTIVITÀ DI PROTEZIONE CIVILE

---

### Sommario

<b>RIMBORSO</b> .....	4
Lavoratori autonomi .....	5
Richieste di rimborso .....	5
<b>SOCCORSO ALPINO</b> .....	5
Lavoratori dipendenti .....	6
Lavoratori autonomi .....	7

I lavoratori appartenenti ad organizzazione di volontariato di protezione civile inserite nell'elenco nazionale del volontariato di protezione civile (art 34 D.Lgs. n.1/2018) in qualità di volontari possono chiedere al proprio datore di lavoro (pubblico e privato) di assentarsi dal lavoro per l'espletamento delle attività di soccorso e di assistenza in occasione di calamità naturali o catastrofi nonché per le attività di addestramento e simulazione, pianificate dal Servizio nazionale di protezione civile o dalle altre strutture operative istituzionali di protezione civile (DPR n.194/2001).

I volontari che partecipano all'opera di soccorso (effettivamente prestato) hanno diritto:

- al mantenimento del posto di lavoro pubblico o privato;
- al mantenimento del trattamento economico e previdenziale da parte del datore di lavoro pubblico o privato;
- alla copertura assicurativa secondo le modalità previste dall'articolo 18 del D.Lgs.3 luglio 2017, n.117, anche mediante la stipula di ulteriori polizze integrative da parte del Dipartimento della Protezione Civile o delle Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano.

La retribuzione corrisposta è soggetta al normale trattamento previdenziale e fiscale (Circolare INPS n. 314 del 29 novembre 1994).

Inoltre, ai volontari della protezione civile è garantito il diritto alla salute e sicurezza, compatibilmente con il tipo di intervento a cui sono chiamati (D.P.C.M. n.231 del 28 novembre 2011).

I lavoratori hanno diritto di assentarsi dal posto di lavoro, usufruendo di permessi retribuiti secondo le modalità indicate nella tabella.

<b>Attività da svolgere</b> (anche in caso di attività svolte all'estero autorizzate dal Dipartimento della Protezione Civile art 39, comma 6, D.Lgs. n.1/2018)	<b>Periodo massimo di permesso</b>
Soccorso e assistenza in vista o in occasione di emergenze connesse con eventi calamitosi di origine naturale o derivanti dall'attività dell'uomo (art 7 D.Lgs. n.1/2018)	90 giorni annui (massimo 30 continuativi)
Soccorso e assistenza in situazioni di emergenza di rilievo nazionale	180 giorni annui (massimo 60 continuativi)
Pianificazione, addestramento, formazione teorico - pratica e diffusione della cultura e della conoscenza della protezione civile	30 giorni annui (massimo 10 continuativi)

La richiesta al datore di lavoro per l'esonero dal servizio dei volontari dipendenti da impiegare in attività addestrative o di simulazione di emergenza dovrà essere avanzata, almeno 15 giorni prima dello svolgimento della prova, dagli interessati o dalle associazioni cui gli stessi aderiscono.

I lavoratori appartenenti ad organizzazione di volontariato hanno diritto, compatibilmente con le esigenze organizzative aziendali, di fruire di un regime di orario di lavoro concordato nell'ambito di una distribuzione flessibile degli orari (art. 17 L. n.266/91).

Tale disciplina non si applica a chi svolge attività di volontariato in modo occasionale, ma solo a chi la esercita nell'ambito delle associazioni di volontariato.

Inoltre, i lavoratori devono dimostrare la partecipazione all'attività di volontariato, producendo al datore di lavoro idonea documentazione. Le predette disposizioni si applicano anche nel caso in cui le attività interessate si svolgono all'estero, purché preventivamente autorizzate dall'Agenzia. Detto regime è esteso anche:

- agli appartenenti alla Croce Rossa Italiana;
- ai volontari che svolgono attività di assistenza sociale ed igienico/sanitaria;
- ai volontari lavoratori autonomi e ai volontari singoli iscritti nei "Ruolini" delle Prefetture, qualora espressamente impiegati in occasione di calamità naturali.

Sono considerate associazioni di volontariato di protezione civile quelle associazioni che siano costituite liberalmente e prevalentemente da volontari, riconosciute e non, e che non abbiano fini di lucro, anche indiretto, e che svolgono o promuovono attività di previsione e soccorso in vista o in occasione di calamità naturali, catastrofi o altri eventi simili, nonché di formazione nella suddetta materia.

Per partecipare alle attività di previsione, prevenzione e intervento in caso di eventi calamitosi e svolgere attività formative e addestrative, le organizzazioni di volontariato di protezione civile devono essere iscritte all'elenco nazionale.

Secondo quanto stabilito dalla Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 novembre 2012, l'elenco nazionale delle organizzazioni di volontariato di protezione civile è costituito da un elenco centrale e dagli elenchi territoriali delle Regioni e delle Province autonome.

## RIMBORSO

I datori di lavoro hanno diritto al rimborso degli emolumenti versati al lavoratore legittimamente impegnato come volontario per il quale è stata presentata al Dipartimento della Protezione Civile, la richiesta, nei termini, di attivazione del volontariato e l'autorizzazione all'applicazione dei benefici di legge per le esercitazioni di questa categoria.

Ai fini del rimborso, il datore di lavoro deve presentare la richiesta nei 2 anni successivi al termine dell'intervento, dell'esercitazione o dell'attività di formazione. Le modalità e le procedure per la presentazione delle istanze di rimborso per la relativa istruttoria e l'erogazione dei rimborsi spettanti sono stati definiti con la Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 febbraio 2020 che aggiorna le disposizioni per le richieste di riconoscimento dei benefici normativi per il volontariato, previsti dagli articoli 39 e 40 del codice di protezione civile (D.Lgs. n.1/2018).

La richiesta di rimborso dovrà essere indirizzata all'Autorità che ha disposto l'attivazione dell'organizzazione di protezione civile a cui afferisce il dipendente.

Le istanze di rimborso indirizzate al Dipartimento della Protezione Civile dovranno essere compilate e presentate tramite PEC, all'indirizzo [protezionecivile@pec.governo.it](mailto:protezionecivile@pec.governo.it), allegando i seguenti documenti:

- l'attestato nominativo di partecipazione del volontario/dipendente;
- l'attivazione per l'attività in questione;
- la copia del documento di identità del legale rappresentante dell'azienda che firma l'istanza di rimborso.

Inoltre, l'istanza di rimborso dovrà:

- essere formulata, su carta intestata della Ditta/Società, quale "Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà (art. 47 DPR 28 dicembre 2000, n.445)", per ogni singolo evento e può comprendere più di un nominativo. Deve essere firmata dal titolare o dal legale rappresentante dell'azienda della quale deve essere riportata la denominazione completa, con indicazione di codice fiscale e partita IVA, telefono ed indirizzo e-mail;
- specificare il nominativo del dipendente/i e il periodo/i per il quale si richiede il rimborso con le date di inizio e fine servizio come riportato nell'attestato di partecipazione;
- specificare le modalità per l'accredito del rimborso, come previsto nell'All.1;
- contenere il prospetto individuale del costo a carico del datore di lavoro come da modello allegato. (art.9, c. 9 DPR n.194/2001; Circolare del Capo Dipartimento del 25 gennaio 2019).

In alternativa, i rimborsi possono essere riconosciuti con le modalità del credito di imposta in compensazione tramite il modello F24, con il codice tributo 6898 (art 39, comma 4, D.Lgs. n.1/2018; Agenzia delle Entrate risoluzione n. 55 del 5 giugno 2019).

## Lavoratori autonomi

Analogamente, secondo quanto indicato dall'art. 10 dello stesso D.P.R. n. 194/2001, ai volontari lavoratori autonomi appartenenti alle organizzazioni di volontariato e legittimamente impiegati in attività di protezione civile, che ne fanno richiesta, è corrisposto il rimborso per il mancato guadagno giornaliero calcolato sulla base della dichiarazione dei redditi (modello "UNICO").

Le modalità di calcolo della richiesta di rimborso devono prendere a riferimento il reddito derivante dalla sola attività lavorativa, da dividere per 365 giorni.

L'importo giornaliero ottenuto dovrà essere moltiplicato per i giorni riportati nell'attestato, comprendendo anche sabati, domeniche e festività. Il rimborso giornaliero, secondo quanto stabilito dall'articolo 39, comma 5, del D. Lgs. 1/2018, non potrà comunque superare l'importo di euro 103,30, limite rivalutato ogni tre anni in base all'indice ISTAT.

## Richieste di rimborso

Informazioni utili per le richieste di rimborso al Dipartimento della Protezione Civile. Per facilitare le richieste dei datori di lavoro, del lavoratore autonomo e delle organizzazioni di volontariato sono disponibili i moduli da utilizzare per i rimborsi.

**Link:** [Modulo datore di lavoro](#) - [Modulo lavoratore autonomo](#)

## SOCCORSO ALPINO

I volontari del Corpo Nazionale del Soccorso Alpino e Speleologico del CAI hanno diritto di assentarsi dal lavoro nei giorni in cui si svolgono le operazioni di soccorso alpino e speleologico e le relative esercitazioni (L. n.162/92).

I volontari del soccorso alpino hanno diritto di astenersi dal lavoro nei giorni in cui svolgono le operazioni di soccorso alpino e speleologico o le relative esercitazioni, nonché nel giorno successivo a operazioni di soccorso che si siano protratte per più di 8 ore, ovvero oltre le ore 24:00.

Se l'attività di addestramento è programmata in anticipo, il lavoratore deve preavvertire con la massima tempestività il proprio datore di lavoro.

Non è prevista alcuna limitazione per quanto riguarda la durata minima dell'intervento di soccorso ai fini del riconoscimento del diritto all'astensione dal lavoro, purché esso cada in una giornata lavorativa, con la conseguenza che il diritto all'astensione dal lavoro potrà essere esercitato anche quando l'intervento sia stato di breve durata.

Nel caso di esercitazione (meno impegnativa del soccorso vero e proprio), l'astensione dal lavoro spetta solo con riguardo al giorno in cui viene svolta, a prescindere dalla sua durata effettiva (circolare Ministero del Lavoro n. 11 del 18 gennaio 1995).

I volontari considerati sono quelli che fanno parte del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico (CNSAS), che è una struttura operativa del Club Alpino Italiano; il soccorso alpino dell'Alpenverein Sudtiroil (AVS) è equiparato a quello del Club Alpino Italiano ai sensi dell'art.12 del D.Lgs. n.267 del 16 marzo 1992.

Il Corpo Nazionale Soccorso Alpino trasmette annualmente alle Direzioni Territoriali del Lavoro e agli istituti previdenziali interessati i nominativi dei volontari del Corpo stesso (art 1 D.M. n.379 del 24 marzo 1994).

## Lavoratori dipendenti

Ai volontari che siano lavoratori dipendenti compete l'intero trattamento economico e previdenziale per i giorni di assenza (l'avvenuto impiego del volontario è certificato dal sindaco del comune ove ha operato). La retribuzione è corrisposta dal datore di lavoro che ha la facoltà di chiederne il rimborso all'Istituto di previdenza cui il lavoratore è iscritto.

La domanda di rimborso degli oneri sostenuti deve essere inoltrata entro la fine del mese successivo a quello in cui il lavoratore ha effettuato l'operazione di soccorso o di esercitazione (art.2, D.M. 24.3.1994) (art. 1, L. 162/92 – circolare Ministero del Lavoro n.11 del 6 gennaio 1995).

In ogni caso il datore di lavoro deve garantire al lavoratore la normale retribuzione.

Non sono coperti i giorni festivi, eccetto i casi in cui l'attività lavorativa venga espletata anche (o prevalentemente) in tali giorni (circolare Ministero del Lavoro n.11 del 18 gennaio 1995).

Fanno parte della retribuzione da rimborsare al datore di lavoro tutti gli elementi rientranti nella paga globale di fatto giornaliera, corrisposti normalmente e in forma continuativa.

Sono rimborsabili le sole giornate e ore di effettiva astensione dal lavoro; vanno escluse le ore di lavoro prestate il giorno prima dell'astensione o dopo l'operazione di soccorso, nonché le giornate di riposo settimanale, festivo, ferie, sabato in caso di «settimana corta», ecc. (Circolare INPS n.126 del 10 maggio 1995). Per i lavoratori dipendenti, la domanda viene inoltrata dal datore di lavoro pubblico o privato **online** all'INPS attraverso il servizio dedicato, previa autenticazione tramite credenziali di accesso.

In alternativa si può fare domanda tramite Contact center al numero 803 164 (gratuito da rete fissa) oppure 06 164 164 da rete mobile.

È necessario allegare alla domanda la **dichiarazione di appartenenza**, dei lavoratori interessati, al Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico del CAI (Club Alpino Italiano) o all'Alpenverein Südtirol in qualità di volontari alla data delle operazioni di soccorso o esercitazioni e l'**attestazione del sindaco** o loro delegati, comprovante l'avvenuto impiego, dei lavoratori medesimi, nelle predette attività e relativi tempi di durata. In caso di richiesta di accreditamento della prestazione su coordinate IBAN area SEPA, il beneficiario è tenuto a trasmettere anche il [modulo di identificazione finanziaria MV70](#). Le domande non complete della documentazione indispensabile potranno essere definite solo a seguito dell'integrazione necessaria.

## Lavoratori autonomi

I volontari che siano lavoratori autonomi, al fine di percepire l'indennità prevista dal comma 3, dell'art. 1, della legge n.162 del 18 febbraio 1992, per il periodo di astensione dal lavoro, devono farne richiesta alla Direzione Territoriale del lavoro competente per territorio.

La domanda deve essere inoltrata, a pena di decadenza, entro la fine del mese successivo a quello in cui il volontario ha effettuato l'operazione di soccorso o l'esercitazione. Alla domanda, che deve contenere le generalità del volontario che ha effettuato l'operazione di soccorso o l'esercitazione, deve essere allegata l'attestazione del sindaco, o dei sindaci, dei comuni territorialmente competenti, o di loro delegati, comprovante l'avvenuto impiego nelle predette attività e i relativi tempi di durata, nonché la personale dichiarazione dell'interessato di corrispondente astensione dal lavoro, resa ai sensi dell'art. 4 della legge n.15. del 4 gennaio 1968.

La Direzione Territoriale del lavoro, una volta determinato l'ammontare dell'indennità spettante al volontario, sulla base dell'importo fissato annualmente con decreto del Ministro del lavoro e delle Politiche Sociali (per il 2018 D.M. 16.5.2018) procede quindi al pagamento dell'indennità all'avente diritto.

Ai fini della determinazione dell'indennità compensativa del mancato reddito relativo ai giorni in cui i lavoratori autonomi si sono astenuti dal lavoro per l'espletamento delle attività di soccorso o di esercitazione, non si tiene conto dei giorni festivi in cui le medesime hanno avuto luogo, fatta eccezione per quelle categorie di lavoratori autonomi la cui attività lavorativa si esplica anche, o prevalentemente, nei giorni festivi.